

N. R.G. 46/2023 PROC UN



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TORINO

- Sezione Sesta Civile -

in persona della dott.ssa Carlotta Pittaluga

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel **proc. unitario n. 46-1/2023** avente ad oggetto una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore(artt. 67ss CCII);

introdotta con ricorso depositato il 3.2.2023 da

[redacted] residente in [redacted], [redacted] n. [redacted], con l'assistenza dell'avv. Angela Emanuela Parisi e del dott. Andrea Petrarulo, gestori nominati dall'OCC MO.TO.

- RICORRENTE in proprio-

1. Il procedimento.

[redacted] con l'assistenza dell'avv. Angela Emanuela Parisi e del dott. Andrea Petrarulo, gestori nominati dall'OCC MO.TO, ha depositato in data 3.2.2023 una proposta di ristrutturazione dei debiti a [redacted] ss d.lgs n. 14/2019.

Il Giudice designato alla trattazione, con provvedimento 20.2.2023, ha richiesto una integrazione in ordine alla relazione dell'OCC, in particolare con riferimento al contenuto prescritto dall'art. 68 co 3 CCII e questa è stata fornita con memoria del 28.2.2023.

All'esito, con decreto ex art. 70 co 1 CCII del 6.3.2023, sono stati assegnati i termini di legge per le comunicazioni ai creditori ed a questi per la presentazione di osservazioni. Inoltre,

sono state disposte ai sensi dell'art. 70 co 4 CCII, in quanto misure necessarie a conservare l'integrità del patrimonio, fino alla conclusione del presente procedimento: la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza di assegnazione emessa in data 22 luglio 2020 dal Tribunale di Torino nella procedura esecutiva mobiliare RG n. 984 2020; la sospensione del prelievo della cessione del quinto e della delegazione di pagamento in atto.

Con memoria depositata il 14.4.2023, l'OCC ha riferito circa le comunicazioni e le osservazioni ricevute dai creditori Italcrediti spa e A.T.C., senza proporre modifiche al piano, ed ha chiesto l'omologa della proposta di ristrutturazione.

2.Sussistenza dei requisiti per l'omologa

Il piano di ristrutturazione dei debiti di deve essere omologato per le ragioni che seguono.

a)Competenza del Tribunale (art. 27 CCII)

Questo Tribunale è territorialmente competente in quanto il debitore risiede in Torino, via Cilea n. 5 (doc. 4).

b)Documentazione a corredo della domanda (artt. 67 e 68 CCII).

La proposta è stata corredata dalla documentazione prescritta dall'art. 67 CCII ed accompagnata dalla relazione dell'OCC che, all'esito dell'integrazione depositata il 28.2.2023, appare completa dei contenuti di cui all'art. 68 co 2 CCII.

c) Qualifica di consumatore e sovraindebitamento. Assenza di condizioni soggettive ostative (artt 67 e 69 CCII).

è lavoratore dipendente a tempo indeterminato presso il Ministero della Giustizia con mansioni di autista, ed è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2 co 1 lett. e) CCII.

Sussiste altresì la condizione di sovraindebitamento, definito ai sensi dell'art. 2 co 1 lett. a), b) e c) CCII come stato di crisi (stato che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi) o di insolvenza (stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni), del consumatore e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale.

Nella fattispecie che si esamina, il debitore è nato il 29 Marzo 1960 ed attualmente convive in ~~in un appartamento~~, in un appartamento condotto in locazione e di proprietà di ATC (Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale), con la seconda moglie, disoccupata, e con la figlia minorenni (doc. 4). Percepisce uno stipendio mensile di circa

1.739,00 € netti (calcolato su dodici mensilità e tenuto conto del netto percepito nell'anno 2021 pari ad euro 20.868,00 complessivi -pag. 13 della relazione dell'OCC- e non considerate le trattenute sulla retribuzione a seguito a titolo di cessione del quinto, delegazione di pagamento e pignoramento presso terzi) ed ha quantificato le spese necessarie per il sostentamento familiare in 1.270 €. Tale ultima somma appare congrua, tenuto conto che la spesa mediana indicata dall'Istat (anni 202-2021 ultimi disponibili), per una famiglia di analoga tipologia e collocazione geografica, è pari alla superiore somma di euro 2.575,15.

Risultano, dunque, disponibili per il pagamento delle obbligazioni già assunte, diverse da quelle relative al mantenimento, euro 469,00 mensili. Il debitore non ha altri beni.

Il Passivo complessivo è pari ad euro 73.495,03, di cui:

- euro 967,19 nei confronti di Soris spa;
- euro 6.783,05 nei confronti di ATC;
- euro 39.00 circa nei confronti di Italcresi Spa per i contratti seguenti: contratto di finanziamento con cessione del quinto, con un importo residuo dovuto al dicembre 2022 pari a 25.730,00 €, da versare in rate di 310 € mensili, di cui allo stato sono state versate 37 su 120; contratto di finanziamento con "delegazione di pagamento", con un con un importo residuo dovuto al dicembre 2022 pari a 13.294,00 €, da versare in rate di 289,00 € mensili, di cui allo stato sono state versate 74 su 120;
- euro 26.730,79 nei confronti di IFIS NPL SERVICING spa.

Appare evidente, dunque, che la somma di 469,00 € mensili residui dallo stipendio mensile, detratte le spese necessarie al mantenimento, non è neppure sufficiente al pagamento delle rate dei contratti di finanziamento stipulati con Italcresi spa. Sussiste, pertanto, lo stato di sovraindebitamento, essendo certo che il debitore non ha flussi di cassa adeguati a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi.

Inoltre, non sono presenti le condizioni soggettive ostative all'accesso alla procedura di cui all'art. 69 CCII: non risulta che il consumatore sia già stato esdebitato nei 5 anni precedenti o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte; né ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Sotto tale profilo, risulta documentalmente che il debitore è seguito sin dal 8.2.2022 dal [] } [] svolge il percorso terapeutico attraverso sedute in corso (doc. 35) e frequenta in maniera continuativa [] (doc. 47 allegato alla memoria dell'OCC del 14.4.2023). Sulla base di tale documentazione, dell'entità non elevata dei finanziamenti e degli accertamenti compiuti dall'OCC, può

ritenersi provata la ludopatia di cui il debitore ha allegato di soffrire e tale patologia, considerate le concrete circostanze, esclude la colpa grave nell'indebitamento.

d)Esame della proposta: contenuto (art. 67 CCII), ammissibilità giuridica e fattibilità economica (art. 70 CCII).

La proposta prevede la messa a disposizione della procedura di complessivi euro 24.600,00, che il debitore (cessate le trattenute sullo stipendio) verserà in 48 mesi, con rate mensili di euro 400,00 per i primi 12 mesi e di euro 550,00 mensili per i successivi 36 mesi.

Con tali somme potranno essere soddisfatti:

- i crediti in prededuzione e privilegio al 100 % (euro 7.281,45 complessivi);
- i crediti chirografari nella misura del 24,54 % (per euro 17.322,03).

Il debitore ha precisato che le somme dovute per locazione non ancora scadute verranno integralmente corrisposte dall'omologa del piano, in quanto inserite nelle somme necessarie al mantenimento.

Inoltre, non essendo stato diversamente precisato, deve ritenersi che il riparto delle somme debba avvenire all'esito degli integrali versamenti alla procedura, decorsi i 48 mesi.

Ciò posto, tenuto conto che con l'omologa del piano verranno definitivamente meno le trattenute mensili, di cui allo stato è stata disposta la sospensione ai sensi dell'art. 70 co 4 CCII, in quanto misure necessarie a conservare l'integrità del patrimonio, la proposta appare ammissibile giuridicamente, in quanto rispettosa dell'ordine dei privilegi e della causa concreta del piano assegnando a ciascun creditore una percentuale del proprio credito non irrilevante (100 % a prededuzioni e privilegiati e 24,54 % ai chirografari), e fattibile dal punto di vista economico.

Occorre tuttavia precisare che le somme indicate, in prededuzione, come compenso in favore dell'OCC verranno esattamente quantificate e liquidate dal Giudice, all'esito della avvenuta completa esecuzione del piano, come meglio indicato al paragrafo 3 della presente sentenza.

Inoltre, il credito del professionista ulteriore rispetto a quelli nominati dall'OCC (avv. Brevi), sorto in funzione della domanda di omologazione del piano, deve considerarsi in prededuzione nella sola misura del 75% ex art. 6 CCII, mentre la restante parte del credito deve ritenersi assistito da privilegio. Tuttavia, nella fattispecie ciò non comporta conseguenze pratiche, essendo previsto il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati.

e)Osservazioni dei creditori

Passando ad esaminare le osservazioni presentate da alcuni dei creditori, deve ritenersi che non ostino all'omologa della proposta per quanto di seguito si espone.

Italcredi spa ha contestato la sussistenza del requisito della meritevolezza (doc. 45 allegato alla memoria depositata dall'OCC in data 14.4.2023).

Al riguardo, deve osservarsi che l'accesso alla presente procedura è impedito al consumatore che abbia causato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode. Nel caso di specie, la presenza di ludopatia, le somme non elevate dell'indebitamento e l'assenza di spese voluttuarie e in genere di alcun elemento che possa indurre a ritenere che il debitore ha utilizzato le somme per scopi diversi dal mantenimento familiare e dal gioco, consentono di escludere la colpa grave nella causazione del proprio sovraindebitamento da parte di

ATC (Agenzia Territoriale per la casa del Piemonte Centrale) ha contestato la possibilità che i crediti dalla stessa vantate per canoni di locazione, locazione stipulata a fronte del provvedimento comunale di assegnazione, che qualifica come crediti di natura erariale e privilegiata, possano subire falcidia. Ha lamentato, altresì, la parificazione del proprio credito indicato al chirografo a quello delle società finanziarie.

Inoltre, ha allegato che il proprio debito è da ritenere pari ad euro 8.865,67, in luogo della somma indicata dal debitore in euro 6.783,05, ed argomentato che la validità del piano, ove fosse omologato, dovrebbe essere subordinata al puntuale rispetto del pagamento dei canoni mensili correnti (doc. 46 allegato alla memoria depositata dall'OCC in data 14.4.2023).

Tali doglianze ed osservazioni del creditore ATC non ostano all'omologa in quanto non consta che alcuna norma impedisca di soddisfare solo parzialmente il credito del locatore ATC, in relazione al quale non è stato indicato alcun concreto privilegio al credito riconosciuto dalla legge e che, dunque, appare correttamente qualificato come chirografario dal debitore, al pari degli altri debiti non assistiti da privilegio, tra cui quelli nei confronti delle società finanziarie.

Inoltre, alla luce di quanto osservato nella relazione dell'OCC depositata al 14 Aprile 2023, l'importo residuo deve essere indicato a tale data in euro 7.977,67 e il debitore nella propria proposta ha indicato il pagamento al 100% del canone di locazione indicato nelle spese necessarie al mantenimento da sostenere all'esito dell'omologa.

Mette conto osservare che nessun creditore ha contestato la convenienza della proposta e, dunque, non deve procedersi alla valutazione di cui all'articolo 70 co 9 CCII.

Per quanto sinora esposto, deve omologarsi il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto, ai sensi degli art. 67 ss CCII, da

3. Esecuzione del piano.

Ai sensi dell'art. 71 CCII il debitore dovrà compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano e vigilerà sull'esatto adempimento dello stesso, risolvendo le eventuali difficoltà e sottoponendole al giudice qualora necessario. Lo svincolo delle somme versate dal debitore dovrà essere autorizzato dal giudice ai sensi dell'art. 71 co 2 CCII.

Terminata l'esecuzione del piano, l'OCC, sentito il debitore, presenterà, entro il termine che si stabilisce con la presente sentenza in 60 giorni, al giudice la relazione finale di cui all'art. 71 co 4 CCII e, se il piano sarà stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice provvederà alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, nonché della diligenza dell'OCC (art. 71 co 4 e 6 CCII) e ne autorizzerà il pagamento.

In assenza di beni immobili e di beni registrati di proprietà non deve disporsi la trascrizione della sentenza.

PQM

visto l'art. 70 CCII,

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto, ai sensi degli art. 67 ss CCII, da

dichiara chiusa la procedura;

dispone a cura dell'OCC la comunicazione ai creditori e la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita area del sito del Tribunale ai sensi dell'art. 70 co 1 e 8 CCII, entro 48 ore dalla comunicazione.

Torino, 26.7.2023

Il Giudice
(dott.ssa Carlotta Pittaluga)